

P.U. 89/2022

ORIGINALE



TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composta dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

udita la relazione del giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da

CONCLUSIONI

*"DICHIARARE aperta, con sentenza, ex art 270 c.1 CC.I., la procedura di liquidazione controllata dei*

*NOMINARE come Liquidatore ,*

*già gestore della Crisi, ex art. 270 comma 2 lett.b)*

*CCII;*

*DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;*

*SOSPENDERE la procedura esecutiva immobiliare,*

*pendente presso il Tribunale di*

*Monza – ;*

*DICHIARARE esclusa dalla presente Liquidazione l'autovettura di proprietà della Sig.ra, per le ragioni esposte in narrativa; ed in subordine autorizzarne l'uso fino alla vendita;*

*FISSARE i limiti di cui all'art. 268, lett. b), CC.II. per la Sig.ra e per il Sig. nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità;*

*STABILIRE idonea pubblicità alla domanda ed alla sentenza;*

*ORDINARE la trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;*

*DICHIARARE sottratti dalla liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.;*

1



AUTORIZZARE gli odiermi debitori a mantenere attivi i conti corrente e le carte sui cui vengono accreditati stipendi ed emolumenti;

CONCEDERE, qualora ritenuto necessario, un ulteriore termine, di almeno 20 giorni, per la traduzione in lingua italiana dei documenti richiesti, in considerazione delle difficoltà incontrate dal ricorrente ed esposte in narrativa o demandare tale attività al nominando liquidatore;

SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, comma secondo e terzo del codice civile.

Si chiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti dei Ricorrenti, oggetto della presente proposta.

### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

#### 1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata

Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2022,

hanno domandato l'apertura del procedimento di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII.

I ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi, attesa la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 66 CCII, il quale consente l'apertura di una "procedura familiare" quando il ricorso è presentato da membri della stessa famiglia, purché costoro siano conviventi ovvero il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Segnatamente, i sig.ri \_\_\_\_\_ sono coniugati, condividono la residenza anagrafica a

(ancorché attualmente il sig. \_\_\_\_\_ si trovi per lavoro in \_\_\_\_\_ dove la \_\_\_\_\_ intende raggiungerlo a breve) ed il sovraindebitamento ha un'origine comune, atteso che la quasi totalità del debito è riconducibile al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare a

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, \_\_\_\_\_ la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

A seguito del decreto del 21 febbraio 2023, i ricorrenti hanno depositato in data 28 marzo 2023 e 12 maggio 2023 integrazioni al ricorso ed il Gestore integrazioni alla relazione, sviluppando i temi istruttori indicati dal Tribunale e producendo i documenti richiesti.

#### 1.1. L'esposizione debitoria dei ricorrenti

I ricorrenti hanno esposto di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 lett. c) CCII in ragione della seguente situazione debitoria:

Debito		COMUNI AD ENTRAMBI I CONIUGI	ITALE
--------	--	------------------------------	-------

	Ipot.	Priv.	Chiro.	Ipot.	Priv.	Chiro.	Ipot.	Priv.	Chiro.	Ipot.	Priv.	Chiro.
Debiti tributari e presidenziali		2.019,76			2.176,87						4.196,63	
Debiti per tributi locali		129,20			1.914,24						2.043,44	
Debiti di natura finanziaria			3.606,30			146.545,00		1.658,38	146.645,00			5.274,68
Debiti condominiali									12.308,26			12.308,26
Altri debiti									17.340,16			17.340,16
Totale	0,00	2.148,96	3.606,30	0,00	4.091,11	0,00	146.645,00	0,00	31.317,10	146.645,00	6.240,07	34.923,40

Risulta pertanto un'esposizione debitoria comune dei coniugi per complessivi € 177.962,10, nonché debiti del solo sig. \_\_\_\_\_ per € 5.755,26 e della sig.ra \_\_\_\_\_ per € 4.091,11.

A tale passivo si aggiungono le seguenti spese:

- € 9.084,54 titolo di saldo per l'attività del Gestore del Crisi, importo soggetto ad adeguamento sulla base dell'effettivo valore realizzato e passivo accertato;
  - € 7.176,00 quale compenso dovuto al difensore, comprensivo di accessori (cfr. all. 22), salve le autonome valutazioni del liquidatore ovvero del G.L.
  - gli importi dovuti al liquidatore, da determinarsi sulla base dell'effettivo valore realizzato e passivo accertato.
- A tali importi dovranno essere infine aggiunti i compensi degli ausiliari del G.B. nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Monza \_\_\_\_\_ ed avente ad oggetto la casa familiare sita in \_\_\_\_\_

## 1.2. La situazione patrimoniale attuale dei ricorrenti

Con riferimento all'attuale situazione patrimoniale dei ricorrenti, dalla documentazione allegata al ricorso ed all'integrazione depositata il 12 maggio 2023 risulta che \_\_\_\_\_ sono comproprietari di un appartamento sito in \_\_\_\_\_ ove attualmente risiedono e su cui grava ipoteca di primo grado iscritta da \_\_\_\_\_

In data 22.2.2023 tale immobile è stato aggiudicato al prezzo di € 181.000 nell'ambito della procedura esecutiva \_\_\_\_\_ dinanzi al Tribunale di Monza.

I coniugi sono comproprietari degli arredi della casa familiare, per la maggior parte non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c.p.c. e per la restante parte privi di valore, come risulta dalla documentazione fotografica allegata al ricorso (all. 11).

\*\*\*

La sig.ra \_\_\_\_\_ è altresì proprietaria di un'autovettura \_\_\_\_\_ della quale domanda l'esclusione dalla liquidazione atteso che in seguito ai danni conseguenti ad un sinistro stradale risulterebbe priva di valore.

La \_\_\_\_\_ è inoltre titolare dei seguenti conti correnti:

- conto \_\_\_\_\_ con saldo disponibile al 13.12.2022 di € 875,74
- \_\_\_\_\_ con saldo di € 5, scaduta;
- \_\_\_\_\_ aperto il 12.3.2008 con saldo al 24.1.2021 pari ad € 9,75.

Allo stato la \_\_\_\_\_ non percepisce alcun reddito in quanto – come dettagliatamente esposto nell'integrazione del 12 maggio 2023 – fino al mese di aprile ha percepito circa € 800,00 al mese a titolo di indennità mensile di disoccupazione (NASPI), mentre attualmente ha intenzione di trasferirsi in Germania per cercare un'occupazione.

\*\*\*

Il sig. \_\_\_\_\_ è invece proprietario dei seguenti veicoli, dal valore complessivo stimato in € 13.900:

Egli è titolare di un conto corrente estero presso la \_\_\_\_\_ sul quale viene accreditato lo stipendio del lavoro che svolge in Germania, con saldo pari a € 4.570,34 alla data del 30.11.2022, nonché di due libretti di risparmio \_\_\_\_\_ con saldo pari rispettivamente a € 0,43 e 6,51 alla data del 24.1.2021 e di una polizza assicurativa \_\_\_\_\_ aperta il 4.5.2013.

Con riferimento a tale ultima polizza il Gestore della Crisi ha riferito di aver provveduto ad inviare una comunicazione alla posta elettronica certificata di \_\_\_\_\_ ma di non aver ricevuto alcun riscontro.

All'esito delle integrazioni richieste dal Tribunale, il \_\_\_\_\_ ha precisato che si tratta di una polizza accesa in passato avente ad oggetto l'assicurazione per i danni cagionati dal proprio animale domestico nonché per eventuali furti in abitazione, allo stato del tutto priva di valore.

Il reddito mensile di cui dispone il sig. \_\_\_\_\_ è pari a circa € 2.200 mensili a titolo di retribuzione per il lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operaio presso l'impresa \_\_\_\_\_

### 1.3 La relazione del Gestore della Crisi

Al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi \_\_\_\_\_ successivamente integrata a seguito dei chiarimenti richiesti.

Il gestore della crisi ha espresso un giudizio positivo sulla completezza e l'attendibilità della documentazione in seguito alle verifiche effettuate sulle banche dati pubbliche nonché all'esito dell'attività di circolarizzazione effettuata.

## 2. La sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione controllata

Ritiene il Tribunale che sussistano i requisiti indicati dagli artt. 268 e ss. CCI in ordine all'apertura della liquidazione controllata.

### 2.1. La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCI, poiché i ricorrenti risiedono nel Comune di \_\_\_\_\_ ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

### 2.2. La completezza della documentazione allegata al ricorso

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, deve essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) nonché della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

\*\*\*

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "doveri delle parti", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto". Si ritiene, inoltre, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore, con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

5

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 lett. b) e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, visure patrimoniali, circolarizzazione dei crediti, etc.

\*\*\*

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, anche all'esito delle integrazioni richieste, la documentazione prodotta dai debitori consenta di delineare un quadro esaustivo in ordine alla situazione economico-patrimoniale ed alla conseguente sussistenza dello stato di sovraindebitamento.

I debitori hanno infatti depositato la documentazione richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 39 CCII, nonché ulteriore documentazione come gli estratti conto degli ultimi cinque anni, il contratto di lavoro, le buste paga ed il contratto di locazione (in lingua tedesca) del

### 2.3. L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

I debitori non sono imprenditori o professionisti, pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII costoro sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

### 2.4. La sussistenza dello stato di sovraindebitamento

L'art. 2, lett. c), CCII definisce il sovraindebitamento come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

Alla luce di quanto sin qui esposto, i ricorrenti risultano versare in stato di insolvenza.

La situazione debitoria complessiva ammonta infatti a circa € 190.000, cui devono aggiungersi le spese relative alla procedura esecutiva immobiliare – stimate dal gestore della crisi in circa € 20.000 – nonché le spese concernenti la presente procedura concorsuale.

Risulta evidente, pertanto, l'incapacità dei ricorrenti di far fronte a tali debiti, ancor più se si considera che, allo stato, non risulta essere ancora stato versato il saldo prezzo dell'immobile sito in nell'ambito della procedura esecutiva.

In ogni caso, anche a voler considerare già facente parte dell'attivo l'importo di € 181.000, pari al prezzo di aggiudicazione dell'immobile, sussisterebbe quantomeno una situazione di crisi, anch'essa legittimante l'apertura della liquidazione controllata.

Di fatto, come risulta dal prospetto redatto dal Gestore della Crisi ed allegato alla memoria depositata il 12 maggio 2023, anche considerando il versamento del saldo prezzo e l'aggiudicazione dei beni mobili ai valori risultanti dalle stime residuerebbe comunque un'esposizione debitoria complessiva pari a € 34.946,05 (comprensiva delle spese che verranno liquidate nella procedura esecutiva immobiliare e di quelle che matureranno nel corso della procedura di liquidazione controllata).

Considerata l'assenza di ulteriori risorse da parte dei ricorrenti per poter far fronte a tale esposizione debitoria, deve pertanto ritenersi sussistente lo stato di sovraindebitamento.

### 3. Conclusioni

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti ed, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dalla stessa debitrice ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Tra di esse vi è la procedura esecutiva immobiliare pendente presso questo Tribunale, con riguardo all'immobile sito in \_\_\_\_\_ già aggiudicato, la quale dovrà essere dichiarata temporaneamente improcedibile sino alle determinazioni del liquidatore, giusta autorizzazione del giudice delegato, in ordine alle modalità di liquidazione dei beni oggetto di esecuzione.

Deve essere rigettata la domanda di esclusione dalla liquidazione controllata dell'autovettura targata \_\_\_\_\_ posto che non è stata fornita alcuna concreta giustificazione in ordine alla necessità di utilizzo del mezzo, ferme restando le valutazioni che verranno effettuate dal liquidatore in seguito alla stima del bene.

Non può infine essere accolta la domanda di esdebitazione, posto che ai sensi dell'art. 279 CCII l'esdebitazione può essere disposta unicamente "decorso tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente", mentre è preclusa la dichiarazione di esdebitazione in concomitanza con l'apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di \_\_\_\_\_

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il \_\_\_\_\_

7

3) **nomina liquidatore** dottore commercialista, con studio in

4) **asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;**

5) **ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro del**

- di corrispondere al sig. **le sole somme mensili determinate dal Giudice Delegato;**
- di corrispondere al liquidatore **la restante parte delle somme dovute a titolo di retribuzione.**

6) **dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura e per l'effetto che l'esecuzione immobiliare è temporaneamente improcedibile;**

8) **dispone che il liquidatore:**

- **pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;**
- **trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;**
- **proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;**
- **proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, comunicando, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se sia più conveniente surlentarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al ge per la definitiva improcedibilità;**
- **predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;**
- **informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.**

**Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza ai ricorrenti, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al giudice dell'esecuzione della procedura sopra emarginata.**

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023.

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

19

